

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al n. 5459, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 30.06.2023, vertente

TRA

KHATIASHVILI MARIAM, nata il giorno 28.09.1953 in KVARELI (GEORGIA) e residente in TORRE del GRECO, C.F.: KHT MRM 53P68 Z254N, rappresentata e difesa, in virtù di procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Francesco GENTILE presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in NAPOLI alla via FIRENZE n.32

RICORRENTE

E

I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile

RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento assegno sociale

CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto al R.G. in data 12.10.2022 la sig.ra Mariam **KHATIASHVILI** si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, esponendo:
-- di aver presentato il 28.02.2022 domanda all'I.N.P.S. per vedersi riconoscere le prestazioni dell'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti di Legge;
-- di essersi vista respingere la domanda il successivo 1.3.2022 per mancato riscontro della permanenza continuativa in ITALIA per un periodo di almeno dieci anni;



-- di trovarsi, al contrario, nelle condizioni per ottenere il beneficio assistenziale dell'assegno, anche in riferimento al requisito della permanenza continuativa sul territorio nazionale;

-- di avere inutilmente presentato ricorso al Comitato P.le.

Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che, accertato il suo diritto all'assegno sociale, fosse emessa sentenza di condanna nei confronti dell'I.N.P.S. all'erogazione della somme dovute a detta causale a decorrere dal mese di marzo 2022.

Si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto che resisteva nel merito alla domanda attorea di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.

La controversia veniva mandata prontamente in decisione.

Ricevuta contezza delle note sostitutive inoltrate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza.

= = =

La domanda attorea non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

La vertenza ruota intorno ad unica questione giuridico-ermeneutica, pacifici e documentati dovendosi ritenere i dati di fatto che delimitano il contenzioso.

Assume, nella buona sostanza, la ricorrente di essere in possesso anche del requisito considerato, di contro, ostativo dall'I.N.P.S. all'accoglimento, in sede amministrativa, della prestazione rivendicata (assegno sociale).

Ciò in quanto, titolare di regolari permessi di soggiorno succedutisi, senza soluzione di continuità, dal 23 novembre 2009 al 22 novembre 2018, a decorrere dal novembre 2009 non si sarebbe allontanata dall'ITALIA per periodi significativi, tali cioè da interrompere la "continuità storica" della sua presenza sul territorio nazionale.

Obietta, ex adverso, l'ente previdenziale che l'istante si è allontanata dall'ITALIA per oltre dieci mesi continuativi, dal 10 gennaio 2015 al 15 ottobre 2015. Il rilievo è documentato e, per come già chiarito, non è oggetto di contestazione storico-fenomenica ad opera della ricorrente. Che, nella buona sostanza, lo ritiene irrilevante al cospetto del quadro giuridico-ermeneutico di riferimento.

Ora, segnalato che a sostegno delle rispettive, contrapposte ragioni le parti evocano, fra le altre, la stessa sentenza della Corte Regolatrice (n.16989/2019), circostanza quanto meno singolare, pare al G.U.L. che la questione da risolvere necessiti di un suo esatto inquadramento.

Non sembra revocabile in dubbio che, per univoco tracciato giurisprudenziale, il requisito della permanenza decennale in ITALIA, da dimostrare non solo in ottica formale ma anche sostanziale, non va inteso nel senso della immutabilità assoluta della condizione di soggiornante per i dieci anni previsti dalla normativa vigente. E questo perché una tale ricostruzione della regola finirebbe per porre questioni di tenuta costituzionale della stessa (cfr. Cass. n.16989/19).



Quel che va, invece, verificato in fatto è il *radicamento territoriale*. E' questo il requisito di Legge che legittima la prestazione assistenziale.

Nel caso di specie non c'è contenzioso sulla circostanza che l'istante si è allontanata dall'ITALIA dal 10 gennaio al 15 ottobre 2015. Dunque, per oltre dieci mesi.

Va, pertanto, accertato se un tale periodo interferisca negativamente con il "radicamento territoriale".

L'assunto dell'ente previdenziale è ben chiaro.

In difetto di dati esplicativi contenuti nella disciplina normativa di riferimento, devono valorizzarsi quelli provenienti da Leggi emanate nello stesso contesto.

Ragione per la quale, sarebbero vincolanti i criteri di cui al D.L.vo n.286/1998 in tema di immigrazione.

Secondo la relativa disciplina *<le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (= 5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi>*.

Una tale prospettiva interpretativa, che evidentemente nulla ha a che vedere con la pregnanza delle circolari emanate dall'I.N.P.S., viene rifiutata dalla ricorrente secondo un iter argomentativo che essenzialmente plana su una lettura "aperta" del contributo ermeneutico offerto dalle pronunzie della Corte Regolatrice. *<In merito al contenuto del requisito previsto dall'art. 20 cit. dall'INPS (soggiorno legale e continuativo in Italia), la giurisprudenza ha statuito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza: cfr. Corte Cost. 197/2013) ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come **espressione di un radicamento sul territorio nazionale**, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (cfr. Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass. n. 16867/2019).>*

Così, testualmente, le note attoree del 27 giugno 2023.

Va subito precisato che una tale posizione si palesa chiaramente incoerente con la immediatamente successiva esternazione a tenore della quale a definire il requisito in disamina sarebbe sufficiente il solo dato formale di stampo documentale.

La perimetrazione interpretativa delineata dalla Corte Regolatrice è del tutto diversa e valorizza il dato sostanziale di una permanenza in ITALIA tale da rendere effettivo il concetto di "radicamento territoriale".



Il che lascia sul terreno il problema degli indici rivelatori di un tale radicamento. Fra i quali, per ragioni di immediata lettura, quello temporale assume un significato preponderante.

Naturalmente, come segnalato dalla Suprema Corte, il requisito della continua permanenza non può assurgere a regola statica e definitivamente risolutiva per motivi di tenuta costituzionale dell'intero impianto normativo sui quali è inutile soffermarsi.

Di qui la necessità di una lettura "teleologica" del fattore/tempo.

In altri termini, la sola valorizzazione "algebrica" del periodo, o dei periodi, interruttivo/i della permanenza in ITALIA, nella misura in cui gli stessi debbano ritenersi obiettivamente "di non breve durata", potrebbe non essere esaustiva alla luce delle ragioni per le quali la persona si è allontanata ed è rimasta all'estero.

Insomma, l'interruzione della permanenza per un determinato periodo, di "non breve durata", è sintomatica della interruzione del "radicamento territoriale" fino a prova contraria.

Da "pretendere", naturalmente, dalla parte ricorrente.

Trattasi, a ben vedere, di una estensione interpretativa che si origina dallo stesso iter argomentativo valorizzato nel ricorso introduttivo di lite sulla base degli interventi della Corte Regolatrice.

<Da ciò consegue necessariamente che l'interessato può sempre avvalersi della facoltà di abbandonare, temporaneamente e per periodi relativamente contenuti, il luogo di residenza e di presenza all'interno della Repubblica Italiana, purché quest'ultimo vi faccia ritorno non appena possibile e vi mantenga, in ogni caso, il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (V., sul concetto giuridico di stabile permanenza, Cass. Civ., sentenza n. 791 del 05.02.1985; conf. da Cass. Civ., sentenza n. 1738 del 14.03.1986).

Dal principio di diritto, enucleato dai giudici di legittimità, emerge chiaramente che: "la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cfr. Cass. n. 17397/2016, già citata).>

Orbene.

Nel caso di specie è incontroverso un allontanamento dal territorio dello Stato "di non breve durata", tale da interferire negativamente con il concetto di "radicamento territoriale" secondo parametri normativi di obiettiva pregnanza.

A fronte di tale situazione di fatto la ricorrente nulla ha ritenuto di allegare, e meno che mai di dimostrare, sulla valenza "soggettiva" da attribuire al suo allontanamento e, quindi, sulla non interrotta permanenza di quel vincolo relazionale al quale la Legge riconnette il requisito in scrutinio.



Consegue che non ricorrono nella fattispecie de qua gli estremi per il riconoscimento dell'assegno sociale.

Una tale soluzione della vertenza trova conforto anche in pronunzie più recenti della Corte Regolatrice.

<<Per il resto, questa Corte (Cass. n. 24454 del 2019 e richiami ivi effettuati) ha osservato come, ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.>>

Così in termini, parte motiva di Cass. n.8587/21.

Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili alla luce delle allegazioni attoree.

P.Q.M.

Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da KHATIASHVILI Mariam nei confronti dell'I.N.P.S., così provvede:

- a) rigetta la domanda attorea;
- b) dichiara non ripetibili a norma di Legge le spese di Giudizio.

TORRE ANNUNZIATA, 3 Luglio 2023.

**Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI**

